

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 aprile 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2016, n. 19.

Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale. (16R00520) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2016, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte). (16R00519) Pag. 6

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 26 settembre 2016, n. 15.

Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di piccola editoria libraria indipendente. (17R00105) Pag. 9

LEGGE PROVINCIALE 26 settembre 2016, n. 16.

Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi sociali e di tutela dei minori. (17R00106) Pag. 11

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2016, n. 0193/Pres.

Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche e i modelli delle schede di votazione relative ai referendum consultivi in materia di circoscrizioni e denominazioni comunali, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5. (17R00048) Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2016, n. 0194/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2016 della quota di perequazione del trasferimento ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, così come rideterminata dall'articolo 38, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 ed integrata dall'articolo 9, comma 43, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14. (17R00055) Pag. 12



<p style="text-align: center;">REGIONE EMILIA-ROMAGNA</p> <p>LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18. Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili. (16R00518)..... <i>Pag.</i> 14</p> <p style="text-align: center;">REGIONE SICILIA</p> <p>LEGGE 19 ottobre 2016, n. 21. Disposizioni contabili. (16R00533)..... <i>Pag.</i> 31</p> <p>LEGGE 19 ottobre 2016, n. 22. Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015. (16R00534) <i>Pag.</i> 31</p>	<p>LEGGE 27 ottobre 2016, n. 23. Norme transitorie in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta. (16R00535) <i>Pag.</i> 34</p> <p style="text-align: center;">RETTIFICHE</p> <p style="text-align: center;"><i>AVVISI DI RETTIFICA</i></p> <p>Avviso di rettifica alla legge 10 agosto 2016, n. 16, della Regione Siciliana concernente «Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.». (16R00521) <i>Pag.</i> 35</p>
--	--



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2016, n. 19.

Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43-S1 del 27 ottobre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11

1. Al secondo periodo del comma 9 dell'art. 15 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), dopo le parole «qualora la procedura di liquidazione non sia conclusa» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 anche per il caso dei commissari per i quali la Giunta regionale non abbia approvato il provvedimento di cui al comma 6».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23

1. L'art. 15 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56) è abrogato.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 33

1. Al comma 6-bis dell'art. 3 legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 «Ordinamento della professione di maestro di sci» e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 «Ordinamento della professione di guida alpina») dopo le parole «salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche» sono inserite le seguenti «e del territorio».

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2

1. Il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è sostituito dal seguente:

«3. Le piste sono classificate secondo il loro grado di difficoltà come segue:

a) piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 50 metri in zone non delimitate;

b) piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 100 metri in zone non delimitate e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento;

c) piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza longitudinale massima supera i valori massimi delle piste rosse e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento.».

2. Dopo il comma 3 della legge regionale n. 2/2009 è inserito il seguente:

«3-bis. È facoltà del gestore presentare motivata richiesta di classificazione differente della pista rispetto alle disposizioni di cui al comma 3 laddove ricorrano fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e non la consistenza del bordo pista.».

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2015, n. 3


1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione) è abrogato.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2015 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In aggiunta alle denominazioni di cui al presente articolo, è consentita la denominazione "posto tappa" se la struttura alberghiera è situata lungo un itinerario, riconosciuto come tale dalla Regione ai sensi della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte) e dal relativo regolamento di attuazione, ubicata anche in località servite da strade aperte al transito pubblico veicolare con offerta di peculiari servizi turistici e dotazioni definite nel regolamento di attuazione di cui all'art. 8.».

3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 3/2015, è aggiunta la seguente:

«f-bis) le caratteristiche dei servizi turistici offerti dalle strutture alberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva "posto tappa" e loro modalità di identificazione e di comunicazione al pubblico, tenuto conto delle peculiarità della relativa struttura ricettiva.».



4. Il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 3/2015 è sostituito dal seguente:

«2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8 sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) l'art. 3 della legge regionale n. 14/1995;

b) la legge regionale 21 marzo 1997, n. 14 (Modifica dell'allegato A alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14);

c) l'art. 11 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18).».

5. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 3/2015, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 8 non trova più applicazione la legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31), limitatamente alle disposizioni riguardanti le strutture ricettive alberghiere.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14

1. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) è sostituito dal seguente:

«2. La Regione riconosce sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, i consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale.».

2. Il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 14/2016 è abrogato.

3. Dopo il comma 6 dell'art. 18 della legge regionale n. 14/2016, è aggiunto il seguente:

«6-bis. La Regione, sulla base di criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sostiene i consorzi di operatori turistici favorendo l'aggregazione di imprese.».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MONTAGNA E FORESTE

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4

1. Alla lettera c) del comma 7 dell'art. 19 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), dopo le parole «attività agropastorale» sono inserite le seguenti: «svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati.».

2. Alla lettera d) del comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 4/2009, le parole «di viabilità forestale in aree non servite» sono soppresse.

3. Dopo la lettera d) del comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 4/2009, è aggiunta, infine, la seguente: «d-bis) per la realizzazione di viabilità forestale in aree non servite.».

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3

1. Dopo il capo III della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), è inserito il seguente:

«Capo III-bis — Salvaguardia del territorio e sviluppo socio-economico delle zone montane.

Art. 11-bis (*Agevolazioni tributarie per determinati usi di beni demaniali regionali in zone ricadenti nel territorio delle comunità montane*). — 1. A partire dall'anno 2004 gli impianti funicolari aerei, i palorci, i fili a sbalzo, i telefori, comunque denominati, esistenti in zone ricadenti nel territorio di un comune montano, sono esentati dal pagamento di canoni di concessione in relazione all'attraversamento o utilizzo di aree o altri beni demaniali regionali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli impianti destinati al trasporto di cose, funzionanti con la forza di gravità ovvero muniti di forza motrice.


Art. 11-ter (*Compendio unico agricolo di montagna*). — 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis della legge 97/1994, il compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purché destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori dei comuni montani, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino:

a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;

b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui all'art. 11-quater, per un periodo di quindici anni dall'acquisto.

Art. 11-quater (*Superficie minima indivisibile*). — 1. La superficie minima indivisibile di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 6, della legge 97/1994, rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'art. 11-ter.

2. Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura di cinque ettari.».



2. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 3/2014, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni degli articoli 11-bis, 11-ter e 11-quater si applicano a decorrere dal 17 marzo 2014.».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CIVICI

Art. 9.

Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici) è sostituito dal seguente:

«2. Il procedimento di conciliazione, nei casi di cui al comma 1, anche a definizione di contenziosi pendenti, è concluso sulla base dei parametri economici fissati con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma. Tali parametri fanno riferimento al valore venale del bene, se avesse mantenuto l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, escluse le variazioni per interventi migliorativi eventualmente sopravvenute durante l'occupazione; tengono, inoltre, conto del prelievo o della compromissione delle risorse naturali durante l'occupazione, delle somme già versate, delle eventuali spese sostenute, dell'abbattimento dell'80 per cento sui canoni pregressi e dell'ulteriore abbattimento del 65 per cento per l'eventuale successiva alienazione in caso di possesso senza valido titolo; tengono, altresì, conto di quanto l'uso dei terreni gravati da uso civico abbia avuto una ricaduta economica positiva per la comunità locale.».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 29/2009 è aggiunto il seguente:

«5-bis. I provvedimenti che avviano gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi, entro quindici giorni dall'esecutività, al Ministero per i beni e le attività culturali.».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2015, n. 9

1. Al fine di procedere all'alienazione degli immobili siti rispettivamente in Alessandria, via Amendola n. 1 e Torino, via Maria Vittoria n. 35 non più strumentali a fini istituzionali, l'allegato D, di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015), è sostituito dall'allegato 1 alla presente legge.

2. Al termine del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 9/2015 sono aggiunti i seguenti periodi:

«La Regione, in caso di dismissione di un immobile elencato nel Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, al fine di contemperare eventuali esigenze di interesse pubblico all'acquisizione della proprietà dell'immobile regionale manifestato da un'altra amministrazione pubblica, tra quelle di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), tratta direttamente con la predetta amministrazione portatrice dell'interesse pubblico manifestato, favorendone l'acquisto al prezzo base stimato e approvato dalla Regione stessa. Nel caso di mancanza dell'interesse pubblico riconosciuto o di mancato accordo sul prezzo base stimato e approvato dalla Regione, l'alienazione avviene mediante offerta sul mercato e procedure ad evidenza pubblica.».

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI ISTITUITI

O PARTECIPATI DALLA REGIONE

Art. 11.

Disposizioni in merito alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Costituzione della società di committenza Regione Piemonte spa (SCR - Piemonte spa). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte ARES - Piemonte»)

1. Nelle more dell'individuazione di un apposito soggetto a cui affidare la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e la redazione di studi di fattibilità delle opere di interesse, la medesima funzione rimane in capo alla Società di committenza Regione Piemonte s.p.a. (SCR - Piemonte).

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43

1. La lettera i) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte I.R.E.S.). Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) è sostituita dalla seguente:

«i) affida incarichi a terzi per l'espletamento di attività strettamente connesse ai compiti di indirizzo e direzione politico-amministrativa;».

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 43/1991 sono abrogati.



Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA CIVICA

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50

1. Dopo l'art. 6-bis della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'Ufficio del Difensore civico) è inserito il seguente:

«Art. 6-ter. (Assistenza e tutela a favore dei soggetti in condizione di particolare disagio). — 1. La costituzione di parte civile nei giudizi penali relativi a reati, di cui all'art. 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), compete al Difensore civico regionale.

2. L'Avvocatura regionale assiste il Difensore civico in giudizio.»

*Capo VIII*MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 SETTEMBRE 1983,
N. 16 E ALLA LEGGE REGIONALE 12 OTTOBRE 2010, N. 22

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale 5 settembre 1983, n. 16

1. Al primo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 settembre 1983, n. 16 (Norme per la pubblicità dello stato patrimoniale e tributario dei Consiglieri regionali e degli amministratori di enti ed istituti operanti nell'ambito della Regione Piemonte) le parole «iscritti nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio Regionale» sono soppresse.

2. Al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 16/1983 dopo la parola «pubblicazione» si aggiunge la parola «telematica».

3. Il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale n. 16/1983 è abrogato.

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte) è sostituito dal seguente:

«3. La struttura, che ha predisposto l'atto, individua le parti dello stesso da non diffondere per motivi di privacy ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).»

2. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 22/2010 sono abrogati.

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 16

1. Il comma 4 dell'art. 29 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 (Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'art. 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 «Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56») è abrogato.

*Capo X*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UFFICI DI SUPPORTO DI DIREZIONE
POLITICA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO
2016, N. 1

Art. 17.

Ufficio di supporto di direzione politica

1. La durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale di cui alle leggi regionali 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) e 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e di cui agli articoli 14 e 15 comma 3 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e di cui all'art. 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica) non può eccedere quella della legislatura nel corso della quale sono sottoscritti, stante la natura fiduciaria delle prestazioni lavorative.


Art. 18.

Modifiche alla legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 21 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica) le parole «è possibile derogare il limite di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e della legge regionale n. 39/1998, fermo restando il divieto di stipulare nuovi contratti di lavoro con soggetti esterni all'amministrazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «è possibile derogare il limite di cui all'art. 1, commi 5 e 5-bis, della legge regionale n. 39/1998 e di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 1/2016 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nel caso di deroga di cui al comma 2, non è possibile stipulare contratti di lavoro con soggetti esterni con i quali l'amministrazione regionale ovvero i gruppi consiliari non hanno stipulato un contratto nel corso della X legislatura.»



Capo XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1

1. L'art. 18 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Controllo, monitoraggio e vigilanza*). —

1. La Regione esercita compiti di controllo, di monitoraggio e di vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale.

2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1, tramite proprio personale appositamente incaricato. I criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni stesse sono disciplinati con provvedimento di Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

3. Le funzioni relative al controllo, monitoraggio ed alla vigilanza sui servizi di trasporto pubblico locale sono esercitate dagli enti competenti che possono anche avvalersi di soggetti esternalizzati da loro appositamente incaricati.

4. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale hanno l'obbligo di consentire al personale incaricato ai sensi dei commi 2 e 3 il libero accesso ai veicoli, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile.

5. Il personale di cui al comma 2 accerta e contesta le violazioni a carico dei soggetti secondo quanto previsto nei rispettivi contratti di servizio.

6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione acquisisce, dall'Agenzia della mobilità piemontese e dai soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le informazioni tecnico-economiche necessarie ad accertare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, dei programmi settoriali di investimento finanziati dalla Regione ed il corretto utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico.

7. La Regione, al fine di costituire e mantenere le basi dati necessarie a supportare le proprie funzioni istituzionali, cura la realizzazione e la gestione del Sistema Informativo Regionale dei Trasporti (SIRT), identificando con atto di Giunta regionale le specifiche tecniche per la predisposizione dei singoli flussi di alimentazione e le tempistiche dei relativi invii, nonché la tipologia dei dati da rendere accessibili al pubblico. L'osservatorio regionale della mobilità di cui all'art. 13 è inserito nell'ambito del SIRT.

8. La Regione istituisce e mantiene, anche in chiave evolutiva, un sistema di monitoraggio regionale dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale, identificando gli indicatori e le reportistiche utili all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

9. L'Agenzia della mobilità piemontese ed i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale forniscono i dati e le informazioni sui servizi di trasporto, necessari alla realizzazione del SIRT, di cui al comma 7 nei termini e con le modalità stabiliti con provvedimento di Giunta regionale.

10. L'accesso ai dati del sistema informativo SIRT è pubblico fatta eccezione per i dati sensibili, come definito dal quadro legislativo nazionale, o non divulgabili.

11. Previa diffida ad adempiere e previa fissazione di un congruo termine per ottemperare, è sospesa, in tutto o in parte con una percentuale minima del 5 per cento in relazione alla gravità dell'inadempimento per tutta la durata dell'inadempimento stesso, l'erogazione dei corrispettivi, secondo le modalità e i termini disciplinati con atto della Giunta regionale nei confronti dei soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale che:

a) non rispondono nei termini alle richieste di informazioni o di dati;

b) forniscono informazioni o dati non veritieri o inesatti o incompleti;

c) non consentono il libero accesso ai veicoli o agli impianti o alla documentazione amministrativa contabile di cui al comma 4;

d) non consentono l'espletamento delle verifiche volte all'acquisizione delle informazioni tecnico-economiche di cui al comma 6.

12. Nei contratti di servizio sono richiamati gli obblighi informativi di cui ai commi 6 e 9 e le previsioni di cui al comma 11.».

Capo XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37

1. Dopo l'art. 29 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), è aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis (*Differimento termini dell'entrata in vigore del Piano regionale 2015-2020 in materia di pesca*).

— 1. Le disposizioni contenute rispettivamente al paragrafo 6 «Immissioni» del capitolo 10 ed il paragrafo 4 «Immissioni» del capitolo 4 del Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 29 settembre 2015, n. 101-33331 (Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37, art. 10. Piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Stralcio relativo alla componente ittica) entrano in vigore decorsi sei mesi dall'approvazione, da parte della Giunta regionale, delle istruzioni operative di dettaglio indispensabili all'attuazione del Piano stesso.».



Capo XIII

DISPOSIZIONI DI SANITÀ

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9

1. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico), prima delle parole «I titolari delle sale» sono aggiunte le seguenti: «I titolari di licenza per l'esercizio delle scommesse, di cui all'art. 88 del regio decreto 773/1931, concessa tra il 1° gennaio 2015 e l'entrata in vigore della presente legge e».

Capo XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

a) la lettera *d)* del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste);

b) la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 13 (Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica);

c) l'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).

Art. 23.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 25 ottobre 2016

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

16R00520

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2016, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte).

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 27 ottobre 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte) è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, nel rispetto degli articoli 3, 6, 9 e 117 della Costituzione e in attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, valorizza e promuove, nei limiti delle proprie competenze, il patrimonio linguistico e culturale piemontese nonché quello delle minoranze occitane, franco-provenzale, francese e walser, incentivandone la conoscenza.»

2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 11/2009 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 11/2009, dopo le parole «così come introdotti dall'art. 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5,» sono inserite le seguenti: «nonché dalla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»)».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 11/2009 è inserito il seguente:

«1-bis. Per l'attuazione degli indirizzi e il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione, mediante misure a carattere annuale o pluriennale, individua i seguenti strumenti specifici di intervento:

a) programmazione e realizzazione in proprio di attività e interventi relativi ai seguenti ambiti:

1) attività di studio e ricerca funzionali allo sviluppo delle politiche regionali di cui alla presente legge;



2) attività e interventi a carattere sperimentale e innovativo in grado di produrre esperienze e modelli d'intervento riproducibili;

3) attività e interventi che interessano una vasta platea di soggetti istituzionali o che riguardano ampie porzioni del territorio regionale;

4) ogni altra iniziativa contemplata dal programma di attività di cui all'art. 8;

b) programmazione e realizzazione in partenariato, mediante il ricorso a intese istituzionali, con soggetti della pubblica amministrazione;

c) assegnazione di contributi o attivazione di altri strumenti finanziari a favore dell'ente terzo organizzatore e realizzatore.».

3. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 11/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Gli strumenti di intervento di cui al comma 1-bis sono indirizzati:

a) al mantenimento e alla valorizzazione del patrimonio storico e linguistico, con particolare riguardo alla toponomastica, al patrimonio artistico e architettonico, alla vita religiosa, alle usanze, ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;

b) allo sviluppo di attività attinenti al mantenimento e alla valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità, volte all'incremento di attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine;

c) al sostegno di attività culturali, iniziative ed eventi che promuovono la conoscenza, la valorizzazione, la promozione, l'uso e la fruizione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'art. 1;

d) alla valorizzazione delle creazioni artistiche, teatrali, musicali, letterarie e cinematografiche, sia sotto il profilo del riconoscimento della tradizione culturale, sia come impulso per nuove realizzazioni legate al contesto contemporaneo;

e) alla facoltà, per gli enti locali, di introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l'utilizzo di elementi del patrimonio linguistico di cui all'art. 1 nei propri uffici ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio;

f) alla promozione dell'insegnamento del patrimonio linguistico e culturale di cui all'art. 1, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti e corsi facoltativi per la popolazione, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

g) all'incentivazione, anche attraverso forme di collaborazione con gli atenei del Piemonte e con qualificate associazioni, istituti e centri culturali e universitari, pubblici e privati, della ricerca storica e scientifica sul patrimonio linguistico e culturale di cui all'art. 1;

h) al sostegno a forme di collaborazione e scambi culturali con altre comunità che presentano elementi di affinità e condivisione del medesimo patrimonio culturale linguistico di cui all'art. 1, presenti anche al di fuori del territorio della Repubblica;

i) alla promozione ed attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'art. 1;

j) al sostegno ad attività dedicate all'uso della rete informatica e delle nuove forme di comunicazione, finalizzate alla formazione di banche dati relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'art. 1;

k) all'istituzione, da parte della giunta regionale, di borse di studio per tesi di laurea relative al patrimonio linguistico e culturale di cui all'art. 1.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11

1. L'art. 3 della legge regionale n. 11/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Denominazioni storiche e segnali di localizzazione territoriale*). — 1. Nell'ambito degli interventi di cui all'art. 2 sono previste misure di sostegno al ripristino delle denominazioni storiche dei comuni in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana, nonché allo svolgimento di ricerche sulla toponomastica locale finalizzate all'apposizione di segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti.».

Art. 4.

Abrogazione dell'art. 4 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11

1. L'art. 4 della legge regionale n. 11/2009 è abrogato.

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11


1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2009 le parole «dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser» sono sostituite dalle seguenti: «del patrimonio linguistico e culturale di cui all'art. 1.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2009 le parole «tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser» sono sostituite dalle seguenti: «valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'art. 1.».

2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2009 le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».



3. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2009, dopo le parole «ed il settore di intervento.» sono inserite le seguenti: «Lo Statuto deve evidenziare fra gli scopi del soggetto richiedente il perseguimento della valorizzazione e della promozione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'art. 1.».

4. All'inizio del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2009 sono inserite le parole: «Ad eccezione delle pubbliche amministrazioni».

5. Dopo il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2009 è aggiunto il seguente:

«5-bis). La giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro.».

6. La rubrica dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2009 è sostituita dalla seguente: «Art. 6 (Istituzione del registro regionale delle associazioni di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale)».

Art. 7.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2009 le parole «permanente per la tutela e valorizzazione della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte» sono sostituite dalle seguenti: «per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese».

2. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2009 è sostituito dal seguente:

«2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale ed è composta da:

a) il Presidente della giunta regionale o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) tre consiglieri regionali, designati dal consiglio regionale, di cui uno espressione delle minoranze;

c) cinque esperti in materia di patrimonio linguistico e culturale designati dalla giunta regionale sulla base di criteri approvati dalla giunta stessa previo parere della commissione consiliare competente.».

3. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2009 le parole «e previo parere della commissione consiliare competente» sono soppresse.

4. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2009 è sostituito dal seguente:

«4. La Consulta dura in carica quanto il consiglio regionale ed è ricostituita entro novanta giorni dall'insediamento della nuova legislatura. I componenti di cui alla lettera c) del comma 1 rimangono in carica per l'attività ordinaria fino alla nomina e all'insediamento della nuova Consulta.».

5. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2009 è abrogato.

6. Il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2009 è abrogato.

7. La rubrica dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2009 è sostituita dalla seguente: «Art. 7 (Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale)».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11

1. L'art. 8 della legge regionale n. 11/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Programma di attività e procedure di assegnazione dei contributi). — 1. La giunta regionale, previo parere della Consulta di cui all'art. 7 e della commissione consiliare competente, approva, con cadenza triennale, un programma di attività in tema di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale di cui all'art. 1, contenente una relazione sulla situazione regionale, gli obiettivi e le linee di indirizzo per il periodo di durata del programma e i criteri di valutazione delle istanze di contributo.

2. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, la giunta regionale approva l'assegnazione delle risorse a ciascuno degli ambiti di intervento di cui all'art. 2.

3. Le modalità di presentazione delle istanze di contributo, di valutazione, di assegnazione, di rendicontazione e controllo sono contenute in avvisi pubblici di finanziamento approvati dalla struttura regionale competente, sulla base e in coerenza con le linee di indirizzo e con i criteri di valutazione stabiliti dal programma di attività di cui al comma 1.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11

1. L'art. 9 della legge regionale n. 11/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Festa del Piemonte). — 1. La Consulta di cui all'art. 7 riconosce come "Festa del Piemonte" le ricorrenze che favoriscono la conoscenza della storia del Piemonte, ne illustrano i valori di cultura, di costume, di civismo e di valorizzazione del patrimonio linguistico culturale».


Art. 10.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 7 aprile 2009, n. 11

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2009 le parole «tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico del Piemonte nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser.» sono sostituite dalle seguenti «valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e linguistico di cui all'art. 1.».

2. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2009 le parole «del Comitato di cui all'art. 3 e» sono soppresse.

3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2009 le parole «meritevoli di finanziamento» sono sostituite dalla seguente: «finanziati».



Art. 11.

*Modifiche al titolo della legge regionale
7 aprile 2009, n. 11*

1. Il titolo della legge regionale n. 11/2009 è sostituito dal seguente: «Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte».

Art. 12.

Norme transitorie

1. Nelle more dell'approvazione del programma di attività di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 11/2009 come modificato dall'art. 8, per l'anno 2017 si intendono in vigore le linee di indirizzo e i criteri di valutazione delle istanze di contributo definiti dal programma di attività in materia di beni e attività culturali approvato con deliberazione della giunta regionale 20 luglio 2015, n. 116-1873, sul quale la competente commissione consiliare ha espresso parere positivo in data 8 luglio 2015.

2. Nelle more della definizione delle modalità di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 11/2009 come modificato dall'art. 8, relative alla presentazione delle istanze di contributo, di valutazione, di assegnazione, di rendicontazione e di controllo, si intendono in vigore le disposizioni contenute nell'allegato alla deliberazione della giunta regionale 20 luglio 2015, n. 115-1872.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 25 ottobre 2016

CHIAMPARINO

(Omissis).

16R00519

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 26 settembre 2016, n. 15.

Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di piccola editoria libraria indipendente.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2016)

(Omissis);

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 2 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

1. Dopo la lettera *m*) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserita la seguente:

«*m-bis*) sviluppare la piccola editoria libraria indipendente;».

Art. 2.

Inserimento del capo V-bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Dopo l'art. 22 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

«Capo V-bis (Piccola editoria libraria indipendente)».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 22-bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007


1. Dopo l'art. 22, nel capo V-bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Piccoli editori librari indipendenti). — 1. Ai sensi di questa legge sono piccoli editori librari indipendenti gli editori che possiedono i seguenti requisiti:

a) siano iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento da almeno tre anni;

b) abbiano prodotto e distribuito almeno tre titoli contrassegnati da un codice ISBN (International standard book number) nell'ultimo anno e di almeno dieci titoli nell'ultimo triennio;

c) rientrino nella definizione di piccola e micro impresa e risultino autonomi in base ai criteri stabiliti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.».



Art. 4.

Inserimento dell'art. 22-ter nella legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Dopo l'art. 22-bis, nel capo V-bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

«Art. 22-ter (*Interventi a sostegno dell'editoria*). —

1. Per conseguire le finalità di questa legge la provincia può sostenere le attività promosse dalle associazioni di piccoli editori librari indipendenti aventi le caratteristiche previste con deliberazione della giunta provinciale nonché dai piccoli editori librari indipendenti operanti sul territorio provinciale per:

a) la diffusione di opere editoriali nell'intero territorio provinciale;

b) l'organizzazione di incontri tra editori, autori e operatori culturali;

c) la partecipazione a fiere del libro;

d) la promozione al di fuori del territorio provinciale delle opere edite in Trentino;

e) la traduzione in lingua straniera o nelle lingue delle minoranze linguistiche della provincia di Trento di testi pubblicati dai piccoli editori librari indipendenti previsti dall'art. 22-bis;

f) la diffusione di opere editoriali che promuovono la storia, le bellezze paesaggistiche e naturali, il turismo, la gastronomia e le tradizioni trentine nonché il locale patrimonio architettonico, artistico e culturale.

2. Per gli interventi previsti dal comma 1, la provincia può concedere un contributo a titolo di de minimis ai piccoli editori librari indipendenti che possiedono i requisiti previsti dall'art. 22-bis.

3. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del comma 1 sono stabiliti con deliberazione della giunta provinciale.

4. La provincia promuove inoltre la qualificazione del personale e l'ammodernamento delle strutture dei piccoli editori librari indipendenti. Le iniziative previste da questo comma sono realizzate secondo le modalità previste dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983), e dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.»

Art. 5.

Inserimento dell'art. 22-quater nella legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Dopo l'art. 22-ter, nel capo V-bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

«Art. 22-quater (*Tavolo dell'editoria*). — 1. È istituito il tavolo dell'editoria quale organo consultivo e di proposta della giunta provinciale per la promozione delle attività editoriali in Trentino. Il tavolo si riunisce almeno una volta l'anno e formula proposte inerenti le attività editoriali e il loro sviluppo. Il tavolo inoltre esprime il proprio parere sulle linee guida previste dall'art. 22-quinquies.

2. Il tavolo è nominato dalla giunta provinciale per la durata della legislatura, entro il primo anno della stessa, ed è costituito dai seguenti componenti:

a) l'assessore provinciale competente in materia di cultura, con funzioni di presidente;

b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di cultura o un suo delegato, con funzioni di segretario;

c) un rappresentante delle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario trentino;

d) due rappresentanti delle associazioni provinciali di categoria per l'editoria libraria, da queste designati, di cui almeno uno in rappresentanza dei piccoli editori librari indipendenti previsti dall'art. 22-bis;

e) due rappresentanti delle associazioni dei librai;

f) un rappresentante designato dall'associazione artigiani.

3. Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

4. La prima nomina del tavolo avviene entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo capo.»

Art. 6.

Inserimento dell'art. 22-quinquies nella legge provinciale sulle attività culturali 2007

1. Dopo l'art. 22-quater, nel capo V-bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

«Art. 22-quinquies (*Linee guida della piccola editoria libraria indipendente*). — 1. La giunta provinciale, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, approva le linee guida inerenti la piccola editoria libraria indipendente.»

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'art. 4, comma 1, con riferimento all'art. 22-ter, comma 1, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 5 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'art. 4, comma 1, con riferimento all'art. 22-ter, comma 4, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 26 settembre 2016

Il Presidente della Provincia: Rossi

17R00105



LEGGE PROVINCIALE 26 settembre 2016, n. 16.

Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi sociali e di tutela dei minori.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 20 della legge provinciale
27 luglio 2007, n. 13
(legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*

1. Dopo il secondo periodo del comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente: «Tra i requisiti è compresa altresì l'adozione della carta dei servizi sociali, secondo le linee guida e i contenuti essenziali approvati con deliberazione della giunta provinciale.».

Art. 2.

*Modificazione dell'art. 34 della legge provinciale
sulle politiche sociali 2007*

1. Alla fine del comma 2-bis dell'art. 34 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente periodo: «Con deliberazione della giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale, sono definite le ulteriori forme di coordinamento tra la Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di garantire funzioni di supporto e di consulenza a favore dei soggetti cui la legge attribuisce funzioni connesse alla tutela dei minori.».

Art. 3.

Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 26 settembre 2016

Il Presidente della Provincia: Rossi

17R00106

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2016, n. 0193/Pres.

Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche e i modelli delle schede di votazione relative ai referendum consultivi in materia di circoscrizioni e denominazioni comunali, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2016)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 2, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 recante «Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico», come modificato dall'art. 21 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 «Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012», prevede che con regolamento sono determinate le caratteristiche e i modelli delle schede di votazione da utilizzare in occasione dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni e denominazioni comunali, di cui all'art. 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 «Art. 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali»;


Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1821 del 30 settembre 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche e i modelli delle schede di votazione relative ai referendum consultivi in materia di circoscrizioni e denominazioni comunali, di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche e i modelli delle schede di votazione relative ai referendum consultivi in materia di circoscrizioni e denominazioni comunali, di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5

(Omissis)

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico), disciplina le caratteristiche e i modelli delle schede di votazione relative ai referendum consultivi in materia di circoscrizioni e denominazioni comunali, di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Art. 12 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).

Art. 2.

Caratteristiche delle schede

1. Le schede di votazione relative ai referendum consultivi in materia di circoscrizioni e denominazioni comunali sono di carta consistente idonea ad evitare la trasparenza della stampa.

2. La parte esterna delle schede di votazione è retinata e stampata a due colori. La parte interna delle schede di votazione contiene i riquadri di testo che sono stampati in nero. I fondini della parte esterna ed interna delle schede sono stampati a pantone.

3. Le schede di votazione sono suddivise in quattro parti uguali. Le schede sono piegate verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. Le schede così piegate sono ripiegate orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni generali del referendum.

4. Nella parte interna delle schede di votazione sono riportati i quesiti approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 17, comma 9, della legge regionale n. 5/2003.

5. Nel referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali il quesito è riportato all'interno di un riquadro posto al centro della scheda di votazione.

6. Nel referendum consultivo in materia di scelta della denominazione del nuovo comune, i nomi proposti sono riportati sulla scheda in colonna, fino al limite massimo di cinque nomi per colonna.

7. Nel caso di svolgimento contemporaneo di più referendum consultivi nello stesso Comune, le schede sono di colore diverso.

Art. 3.

Modelli delle schede di votazione

1. Le schede di votazione relative ai referendum consultivi in materia di circoscrizioni e denominazioni comunali, nel rispetto delle caratteristiche di cui all'art. 2, sono conformi ai modelli riportati negli allegati A e B al presente regolamento.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
(Omissis).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00048

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2016, n. 0194/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2016 della quota di perequazione del trasferimento ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, così come rideterminata dall'articolo 38, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 ed integrata dall'articolo 9, comma 43, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 19 ottobre 2016)

IL PRESIDENTE


Visto l'art. 45, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), così come modificato dall'art. 39 della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012);

Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) e dall'art. 9, comma 43, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assesamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

Visto l'art. 38, comma 2, della legge regionale 3/2016, come sostituito dall'art. 42, comma 1, lettera a), della legge regionale 10/2016;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);



Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1818 del 30 settembre 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2016 della quota di perequazione del trasferimento ordinario transitorio comunale di cui all'art. 7, comma 5, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, così come rideterminata dall'art. 38, comma 1, lettera b) della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 ed integrata dall'art. 9, comma 43, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2016 della quota di perequazione del trasferimento ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, così come rideterminata dall'articolo 38, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 ed integrata dall'articolo 9, comma 43, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14.

(Omissis).

Art. 1.
Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione nell'anno 2016 della quota di perequazione del trasferimento ordinario transitorio comunale, di cui all'art. 7, comma 5, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (legge di stabilità 2016), così come rideterminata dall'art. 38, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda), ed integrata dall'art. 9, comma 43, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

Art. 2.
Soggetti beneficiari del riparto

1. I soggetti beneficiari del riparto sono i Comuni, ai sensi dell'art. 45, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

Art. 3.
Criteri e modalità di riparto

1. La quota di perequazione di cui all'art. 1, pari a complessivi € 28.461.487,88 euro, viene assegnata sulla base delle seguenti modalità:

a) definizione di un primo parametro di confronto determinato dall'applicazione dei seguenti criteri sull'importo di € 26.461.487,88:

1) per il 26 per cento pari a € 6.879.986,85 a favore di tutti i Comuni, in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, rispetto al totale della popolazione residente in Regione;

2) per il 26 per cento pari a € 6.879.986,85 a favore di tutti i Comuni, in proporzione alla popolazione di età superiore o uguale ai 65 anni residente in ciascun Comune, rispetto al totale della popolazione di questa fascia di età riferita alla Regione;

3) per il 26 per cento pari a € 6.879.986,85 a favore di tutti i Comuni, in proporzione alla popolazione di età inferiore o uguale ai 14 anni residente in ciascun Comune, rispetto al totale della popolazione di questa fascia di età riferita alla Regione;

4) per il 7 per cento pari a € 1.852.304,15 a favore dei Comuni montani e parzialmente montani, in proporzione alla superficie montana di ciascun Comune, rispetto alla superficie montana totale della Regione;

5) per il 15 per cento pari a € 3.969.223,18 a favore dei Comuni che hanno un tasso di disoccupazione superiore al valore del tasso regionale, pari al 7,4 per cento, in proporzione alla superficie dei disoccupati di ciascun Comune beneficiario, rispetto al totale dei disoccupati dei Comuni così individuati;

b) definizione di un secondo parametro di confronto determinato dall'applicazione dei criteri utilizzati per l'assegnazione del fondo straordinario per la perequazione delle risorse finanziarie dell'anno 2015 ai sensi del decreto del Presidente della Regione del 16 novembre 2015, n. 238 (Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione nell'anno 2015 del fondo straordinario a favore dei Comuni facenti parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014, per la perequazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 66, commi da 7 a 9, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)), sull'importo di € 26.461.487,88;

c) assegnazione di una prima quota ai Comuni in misura pari al valore più favorevole risultante dal confronto tra i parametri di cui alla lettera a) e alla lettera b);

d) assegnazione dell'eventuale restante quota ai Comuni in proporzione alle risorse già determinate secondo il parametro definito alla lettera a).

2. Per l'applicazione dei criteri di cui al comma 1, lettera a), si utilizzano:

a) i dati ISTAT riferiti al 31 dicembre 2015 per la popolazione residente comunale e per la popolazione considerata per fasce d'età;

b) i dati elaborati dall'UNCCEM come trasmessi al Servizio Finanza Locale e riferiti all'anno 2014 per la superficie montana;

c) i dati ISTAT riferiti all'anno 2011 per il tasso di disoccupazione e per il numero dei disoccupati.

Art. 4.
Concessione ed erogazione delle risorse del fondo di perequazione

1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1, ripartite ai sensi degli articoli 2 e 3, sono concesse d'ufficio ai Comuni con decreto del direttore del Servizio competente in materia di finanza locale ed erogate con le modalità di cui all'art. 7, comma 34, della legge regionale 34/2015.

Art. 5.
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00055



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18.

Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 326 del 28 ottobre 2016)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale, della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. A tal fine promuove iniziative e progetti volti ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale attraverso gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all'art. 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione adotta misure volte a contrastare i fenomeni d'infiltrazione e radicamento di tutte le forme di criminalità organizzata, in particolare di tipo mafioso, e i fenomeni corruttivi, nonché i comportamenti irregolari e illegali che incidono, negli ambiti di propria competenza, nei settori di cui alla presente legge, anche raccordandosi con gli interventi settoriali previsti in altre normative regionali. La Regione adotta altresì misure atte a rafforzare la cultura della legalità, della solidarietà e dell'etica della responsabilità, a tutela dell'impresa sana e del buon lavoro degnamente retribuito.

Art. 2.

Interventi di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Definizioni

1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:

a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire i rischi d'infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico e sociale;

b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare i segnali di espansione o di radicamento nel territorio regionale;

c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminali.

Art. 3.

Piano integrato delle azioni

1. La giunta regionale predispone annualmente un piano integrato delle azioni regionali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi. Il piano definisce le azioni regionali finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 con indicazione delle risorse, finanziarie e organizzative, a tal fine dedicate e delle strutture regionali responsabili della loro attuazione. Il piano è predisposto tenendo conto delle indicazioni della Consulta regionale per la legalità di cui all'art. 4 e delle analisi svolte mediante l'osservatorio di cui all'art. 5.

2. Il piano integrato delle attività è approvato dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare.


3. La Regione assicura la più ampia diffusione del piano integrato delle azioni regionali e può promuovere forme di valutazione partecipata, coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche ritenute di maggiore interesse.

Art. 4.

Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile

1. La Regione istituisce la Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile quale organo di consulenza e proposta alla giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione, nonché alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, favorendone il coordinamento complessivo. In coerenza con le finalità della presente legge le attività della Consulta sono volte in particolare a coadiuvare la giunta regionale nelle politiche relative ai settori di cui al titolo III.

2. La Consulta è presieduta dal presidente della giunta regionale, o suo delegato, ed è composta dall'assessore regionale competente per materia, dal presidente dell'assemblea legislativa e dai capigruppo dei gruppi assembleari, dai rappresentanti istituzionali e delle associazioni degli enti locali, da esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e alla corruzione. Ai lavori della Consulta partecipano, in qualità di invitati permanenti, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;



possono altresì essere invitati rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate.

3. La Consulta è articolata in sezioni tematiche che sono presiedute dall'assessore regionale competente per materia e sono composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale nei settori di riferimento nonché da ulteriori esperti e rappresentanti di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate. Le sezioni tematiche formulano valutazioni, osservazioni e proposte alla Consulta di propria iniziativa o su richiesta di questa.

4. La giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti della Consulta e definisce le sue modalità di funzionamento. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. La Consulta è dotata di una segreteria che ne cura i compiti di supporto tecnico e organizzativo.

Art. 5.

Funzioni di osservatorio

1. La giunta regionale esercita le funzioni di osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso nonché ai fatti corruttivi, al fine di promuovere e coordinare le iniziative di sensibilizzazione e d'informazione della comunità regionale e tutti gli interventi da essa promossi, progettati e realizzati ai sensi della presente legge.

2. L'osservatorio regionale:

a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge;

b) predispone un rapporto periodico con cadenza almeno triennale sulla situazione del crimine organizzato e mafioso e sui fenomeni corruttivi in Emilia-Romagna, sulla base del monitoraggio di fenomeni che concorrono o possono favorirne lo sviluppo sul territorio regionale; apposite sezioni del rapporto sono dedicate:

1) al monitoraggio delle zone del territorio regionale maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità mafiosa e di corruzione, evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;

2) al monitoraggio dei fattori di rischio d'infiltrazioni mafiose negli enti locali e nelle società da essi partecipate, in relazione all'avvenuto scioglimento di consigli comunali ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

3) all'attività di monitoraggio, svolta sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, relativa ai beni immobili, comprese le aziende, confiscati alla criminalità organizzata nella Regione Emilia-Romagna, anche avvalendosi delle funzioni del tavolo regionale di cui all'art. 21, con il proposito di facilitare le attività di analisi e il riutilizzo sociale dei beni;

4) all'analisi delle principali cause dei fenomeni d'infiltrazioni malavitose, del lavoro irregolare, dell'usura e della corruzione, dell'estorsione, del riciclaggio e dei comportamenti illegali che alterano il mercato dei diversi settori economici. Per ciò che riguarda i contratti pubblici di servizi, lavori e forniture e il settore edile e delle costruzioni a committenza sia pubblica che privata, esso si avvale dei dati forniti dall'osservatorio di cui all'art. 24;

5) al monitoraggio sulla regolarità di appalti e condizioni di lavoro, avvalendosi dei dati forniti dall'osservatorio di cui all'art. 24;

6) all'analisi dei principali fenomeni d'irregolarità e d'illegalità nei settori di cui all'art. 35 avvalendosi dei dati acquisiti tramite gli accordi di cui all'art. 37;

7) all'analisi dei principali fenomeni d'irregolarità presenti negli altri settori produttivi, nelle attività di servizio e nel mondo delle professioni, con particolare attenzione all'analisi dei fenomeni di esercizio abusivo di attività economiche e di contraffazione che alterano il mercato;

c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all'art. 9 e con i soggetti di cui all'art. 10, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;

d) si rapporta con la rete degli sportelli antiusura presenti sul territorio regionale;

e) organizza seminari tematici e iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso e ai fenomeni di corruzione, in raccordo con il centro di documentazione di cui all'art. 6.


3. Per le finalità di cui al comma 1 l'osservatorio regionale opera in stretto raccordo con l'osservatorio di cui all'art. 24 e con gli altri osservatori e strutture regionali e in collegamento con gli enti locali, con gli osservatori locali di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)* e con gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) al fine di:

a) operare un costante scambio di dati e condividere informazioni, indagini e analisi necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2;

b) attuare un sistema coordinato, condiviso e integrato d'iniziativa e interventi promossi, progettati e realizzati ai sensi e in coerenza con le finalità della presente legge.

4. La giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio delle funzioni di osservatorio regionale.

5. L'osservatorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, può rendere disponibili i dati e le informazioni oggetto delle proprie attività di ricerca e di elaborazione, attraverso la loro pubblicazione su un portale dedicato.



Art. 6.

Centro di documentazione

1. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa, d'intesa fra loro, costituiscono un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali, per la diffusione di conoscenze in materia e per conservarne la memoria storica.

2. Il centro di documentazione inoltre:

a) promuove relazioni con analoghi organismi di documentazione attivi nel territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione europea anche al fine di raccogliere informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi e ricerche relativi alle diverse esperienze sul tema;

b) promuove forme di collaborazione con le università, le istituzioni scolastiche e le associazioni di cui alla presente legge per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, anche mediante apposite iniziative di formazione.

Art. 7.

Accordi con enti pubblici

1. La Regione promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi sociali soggetti a rischio d'infiltrazione o radicamento di attività criminose di tipo organizzato e mafioso e di attività corruttive;

b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;

c) sostenere gli osservatori locali, anche intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni d'illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni e alle forme collegate alla corruzione;

d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio.

2. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 la Regione concede altresì agli enti pubblici contributi per l'acquisto, la ristrutturazione, l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche nonché per interventi di riqualificazione urbana.

3. La Regione può promuovere e stipulare accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali, volti in particolare a:

a) favorire l'attività ispettiva e di controllo, anche attraverso la condivisione con gli enti di vigilanza preposti d'informazioni e segnalazioni di cui la Regione dispone;

b) favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori e la piena affermazione dei diritti dei lavoratori nel luogo di lavoro;

c) potenziare il contrasto d'illeciti e infiltrazioni criminali in materia ambientale e di sicurezza territoriale in materia di criminalità economica, anche con riferimento ai fenomeni di attività economiche abusive, e di fenomeni corruttivi;

d) svolgere iniziative e progetti di prevenzione dei fenomeni dell'usura e a sostegno delle vittime dell'usura e di altre fattispecie criminose.

4. La Regione promuove, anche nell'ambito di accordi di programma quadro con Unioncamere, specifici accordi relativi all'utilizzo e l'elaborazione dei dati del registro delle imprese per la costruzione e la gestione degli elenchi di cui agli articoli 30, 33, 34, e della banca dati di cui all'art. 39 nonché per le attività finalizzate alla promozione della responsabilità sociale.

5. La Regione promuove, anche attraverso l'esercizio delle sue funzioni di coordinamento in materia di polizia locale e la conferenza regionale prevista dall'art. 3, comma 3, della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), il raccordo tra gli interventi di cui al comma 1 e quelli finalizzati al recupero dei beni immobili confiscati di cui all'art. 19, nonché la cooperazione con le istituzioni dello Stato competenti per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva. La Regione collabora con le amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, sulla base degli accordi di cui ai commi 1, 3 e 4, per la soluzione di specifiche problematiche che rendano opportuno l'intervento regionale.

6. La giunta regionale determina con proprio atto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi connessi all'attuazione del presente articolo e degli articoli 9, comma 2, 16, 17, 19, 22 e 23.

Art. 8.

Iniziative per la promozione della cultura della legalità e la trasparenza nelle società a partecipazione pubblica

1. La Regione Emilia-Romagna promuove accordi con le società a partecipazione pubblica, parziale o totale, maggioritaria o minoritaria, volti a rafforzare la prevenzione primaria e secondaria relativamente alla materia dei pubblici appalti, a promuovere e diffondere la cultura della legalità e del contrasto alle infiltrazioni mafiose e alla corruzione, a sostenere l'adozione di buone pratiche in materia di trasparenza e responsabilità sociale.



Art. 9.

Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa

1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26)) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa. Per le medesime finalità la Regione promuove altresì la stipulazione di convenzioni da parte di questi soggetti con gli enti locali del territorio regionale.

2. La Regione concede contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di cui al comma 1, iscritte nei registri costituiti con le citate leggi regionali e dotate di un forte radicamento sul territorio, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura della legalità, del contrasto al crimine organizzato e mafioso, alla corruzione nonché alla promozione della cittadinanza responsabile e al supporto delle vittime dei reati di criminalità organizzata e mafiosa.

Art. 10.

Rapporti con il mondo del lavoro, delle professioni e le associazioni di categoria e del terzo settore

1. La Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, le associazioni degli imprenditori e di categoria e le cooperative sociali affinché si impegnino ad adottare interventi orientati ad ostacolare la nascita, la diffusione e lo sviluppo della criminalità mafiosa ed economica e dei fenomeni corruttivi. Tali accordi sono finalizzati anche alla specifica attuazione dell'art. 7, comma 3, lettera b).

2. La Regione persegue l'obiettivo di rafforzare la cultura della legalità nelle realtà lavorative anche con il coinvolgimento delle università mediante la Conferenza Regione-università ai sensi dell'art. 16, comma 2.

Art. 11.

Interventi formativi

1. La Regione Emilia-Romagna promuove le attività di formazione, d'informazione e di sensibilizzazione sui temi della presente legge rivolte ai lavoratori e, specificamente, ai dipendenti delle amministrazioni regionali e locali, agli operatori economici e agli operatori della polizia locale.

2. Le iniziative di sensibilizzazione e d'informazione della comunità regionale sulle materie di cui al comma 1 sono svolte in raccordo tra la giunta regionale e l'ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa.

Art. 12.

Costituzione in giudizio

1. La giunta regionale, nell'ambito delle attività ad essa spettanti ai sensi dell'art. 46, comma 2, lettera i) dello Statuto regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa nonché dalla criminalità economica e con finalità corruttiva, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi.

TITOLO II

PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ

Capo I

INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Art. 13.

Iniziativa a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nei settori economici

1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni al fine di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e ai fenomeni corruttivi. A tal fine essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini e i collegi dei professionisti.


2. La Regione promuove accordi e protocolli fra istituzioni, enti e rappresentanze economiche e dei lavoratori, finalizzate all'adozione di buone pratiche, soprattutto nei settori maggiormente esposti al rischio d'infiltrazione mafiosa e corruttiva e di comportamenti irregolari e illegali.

Art. 14.

Rating di legalità e Carta dei principi della responsabilità sociale delle imprese. Elenco di merito delle imprese e degli operatori economici

1. Al fine di favorire la regolarità e la legalità degli operatori economici, la Regione promuove e valorizza, come elemento di crescita responsabile dell'impresa e come valore sociale, l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali:

a) dando valore al rating di legalità delle imprese previsto dal decreto ministeriale 20 febbraio 2014 n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finan-



ziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), anche attraverso la previsione nei bandi per la concessione di benefici economici di almeno uno dei sistemi di premialità di cui all'art. 3, comma 3, del decreto medesimo;

b) diffondendo la Carta dei principi della responsabilità sociale delle imprese adottata dalla Regione medesima in attuazione della comunicazione della Commissione europea COM (2011) 681, da parte delle imprese beneficiarie di finanziamenti regionali.

2. La Regione assicura l'applicazione dei principi dello Small Business Act di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 attraverso l'attuazione dell'art. 83 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014).

3. La Regione istituisce l'elenco di merito delle imprese e degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile e delle costruzioni, di cui all'art. 34; essa, inoltre, prevede l'adozione di elenchi di merito anche per le imprese e gli operatori economici di altri comparti particolarmente esposti al rischio d'infiltrazioni della criminalità organizzata, individuati dalla giunta regionale su proposta della Consulta di cui all'art. 4, previa stipulazione di accordi con l'Autorità nazionale anticorruzione per l'accesso alle relative banche dati atte a certificare i requisiti utili all'iscrizione.

4. Nell'elenco di merito di cui al comma 3 sono iscritte, a fronte di semplice domanda, le imprese già in possesso del rating di legalità rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 20 febbraio 2014, n. 57.

5. La giunta regionale definisce i requisiti e le modalità d'iscrizione, formazione, cancellazione, aggiornamento e organizzazione dell'elenco di cui al comma 3, nonché i casi in cui l'iscrizione nell'elenco sostituisce, in tutto o in parte, l'attestazione del possesso di requisiti di idoneità degli operatori economici.

6. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ad esso possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso delle condizioni di idoneità definite ai sensi dei commi 4 e 5 e che dichiarino il proprio impegno a garantire, in riferimento a tutta la durata dei contratti, l'accesso e lo svolgimento di sopralluoghi da parte degli organismi paritetici di settore presenti sul territorio ove si svolgono i lavori stessi; i soggetti iscritti si impegnano contestualmente a garantire la formale applicazione e il sostanziale rispetto per i propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro e i contratti territoriali di settore, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La cancellazione dagli elenchi è subordinata alla verifica della gravità delle eventuali inadempienze, secondo le modalità definite nell'atto di giunta di cui al comma 5.

7. L'iscrizione nell'elenco può essere assunta quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla giunta regionale, sentita la Consulta di cui all'art. 4.

8. Al fine di valorizzare la legalità delle imprese, la Regione promuove, d'intesa con le autorità nazionali competenti, accordi per la progressiva applicazione del rating

di legalità alle imprese del territorio regionale, con fatturato inferiore a due milioni di euro. Gli accordi potranno altresì prevedere ambiti di collaborazione per il raccordo con gli elenchi di merito istituiti dalla Regione.

9. La Regione promuove e valorizza comportamenti eticamente corretti delle imprese e delle filiere di produzione, dando valore ai sistemi di certificazione di qualità delle imprese sia in ambito di responsabilità sociale che di tutela dell'ambiente. Sono comunque fatte salve le disposizioni che regolano i finanziamenti europei.

Art. 15.

Politiche di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità all'interno dell'amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche

1. La Regione promuove, anche ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica e a prevenire la corruzione e gli altri reati connessi con le attività illecite e criminose.

2. In coerenza con quanto disposto dall'art. 52 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), la Regione persegue gli obiettivi di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità mediante:

a) la migliore attuazione delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), volte a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, in particolare attraverso l'adozione e l'attuazione dei piani triennali di prevenzione della corruzione;

b) la migliore attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, in particolare attraverso l'adozione e l'attuazione dei programmi triennali per la trasparenza e l'integrità;

c) l'emanazione, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) del Codice di comportamento dei dipendenti al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

d) la tutela dei pubblici dipendenti che denuncino condotte illecite ai sensi dell'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalità del comma 2 la Regione, in correlazione con le funzioni di osservatorio di cui all'art. 5, promuove la costituzione di una Rete per l'integrità e la trasparenza quale sede di confronto volontaria a cui pos-



sono partecipare i responsabili della prevenzione della corruzione e i responsabili per la trasparenza degli enti locali del territorio regionale e di tutti gli altri enti non appartenenti al Sistema delle amministrazioni regionali di cui all'art. 1, comma 3-bis, lettera d) della legge regionale n. 43 del 2001 al fine di:

a) condividere esperienze e attività di prevenzione messe in campo con i rispettivi piani triennali di prevenzione della corruzione e programmi triennali per la trasparenza e l'integrità;

b) organizzare attività comuni di formazione, con particolare attenzione ai settori a rischio di corruzione;

c) confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini.

Art. 16.

Misure a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel settore dell'educazione e dell'istruzione

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale n. 12 del 2003, nell'ambito degli accordi di cui all'art. 7, promuove e incentiva iniziative finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e della corresponsabilità e concede contributi a favore di enti pubblici per:

a) la realizzazione, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, di attività per attuare le finalità di cui all'art. 1;

b) la realizzazione, in collaborazione con le università presenti nel territorio regionale, di attività per attuare le finalità di cui all'art. 1 nonché la valorizzazione delle tesi di laurea inerenti alle finalità medesime.

2. La Regione promuove l'attivazione di accordi con l'Ufficio scolastico regionale e con la Conferenza Regione-università di cui all'art. 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) per realizzare iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità e della corresponsabilità nella comunità regionale, in particolare fra i giovani, in coerenza con quanto già previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni).

3. L'Ufficio di presidenza dell'assemblea legislativa concorre alle attività di cui ai commi 1 e 2 mediante la concessione di patrocini e altri interventi con finalità divulgative.

Art. 17.

Interventi per la prevenzione dell'usura

1. Nei confronti dei fenomeni connessi all'usura la Regione promuove specifiche azioni di tipo educativo, informativo e culturale volte a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti nel territorio regionale o mediante l'attuazione di convenzioni tra gli istituti di credito e le associazioni e le fondazioni interessate.

2. La Regione sperimenta, nell'ambito del programma triennale per le attività produttive, azioni volte ad agevolare l'accesso al credito, in particolare nelle forme del microcredito, e mirate a contrastare i fenomeni di usura anche attraverso strumenti di garanzia o l'utilizzo di fondi rotativi.

3. La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'art. 7, opera al fine di prevenire il ricorso all'usura attraverso la promozione e la stipula di accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, ivi comprese le amministrazioni statali, che possono prevedere la concessione di contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:

a) monitorare l'andamento e le caratteristiche del fenomeno usuraio;

b) svolgere iniziative di prevenzione dei fenomeni dell'usura;

c) fornire supporto alle vittime dell'usura, anche nelle forme di consulenza legale e psicologica;

d) svolgere iniziative di formazione, informazione e di sensibilizzazione sull'utilizzazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), rivolte ai soggetti a rischio o già vittime dell'usura.

Art. 18.

Interventi per la prevenzione dell'usura connessa al gioco d'azzardo patologico

1. Al fine di prevenire il ricorso all'usura da parte di soggetti dipendenti dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie, la Regione Emilia-Romagna, in coerenza con i principi e le azioni previste dalla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), promuove:

a) la diffusione della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d'azzardo e delle loro famiglie;

b) la formazione specifica degli operatori dei servizi di assistenza e di presa in carico delle persone affette da dipendenza dal gioco d'azzardo, nonché la collaborazione permanente di tali servizi con le associazioni e i centri anti-usura per prevenire fenomeni di ricorso all'usura o sostenere chi ne è vittima;

c) l'assunzione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013, da parte dei comuni di previsioni urbanistiche in ordine ai criteri di localizzazione e d'individuazione delle dotazioni territoriali per le sale da gioco e per i locali destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse, definiti dagli articoli 1, comma 2 e 6, commi 3-bis e 3-ter della legge regionale n. 5 del 2013.



2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nell'ambito del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico di cui all'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2013.

Capo II

INTERVENTI DI PREVENZIONE TERZIARIA

Art. 19.

Azioni finalizzate al recupero dei beni immobili confiscati e all'utilizzo per fini sociali dei beni sequestrati

1. La Regione attua la prevenzione terziaria attraverso:

a) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa ai sensi dell'art. 48, comma 3, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

b) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera *a)* e ai soggetti concessionari dei beni stessi per concorrere alla realizzazione d'interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nonché arredo degli stessi al fine del recupero dei beni immobili loro assegnati;

c) la concessione di contributi agli enti locali di cui alla lettera *a)* e ai soggetti concessionari dei beni stessi per favorire il riutilizzo in funzione sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa e corruttiva, mediante la stipula di accordi di programma con i soggetti assegnatari.

2. Qualora l'autorità giudiziaria abbia assegnato provvisoriamente un bene immobile sequestrato ad un ente locale, la Regione può intervenire per favorire il suo utilizzo esclusivamente per il perseguimento di uno specifico interesse pubblico e a condizione che dall'intervento pubblico non derivi un accrescimento del valore economico del bene.

Art. 20.

Azioni per la continuità produttiva e la tutela occupazionale

1. La Regione promuove azioni al fine di sostenere il mantenimento dell'occupazione delle persone che lavorano nelle imprese oggetto di provvedimenti giudiziari anche attraverso accordi e intese con i ministeri competenti e con le organizzazioni sindacali, favorendo altresì, ove ne sussistano le condizioni, la continuità delle attività economiche, nel quadro degli strumenti più complessivi di concertazione riguardanti il lavoro e lo sviluppo economico e sociale, definiti in ambito regionale.

Art. 21.

Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati

1. La Regione, nell'ambito della Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile di cui all'art. 4, istituisce un'apposita sezione con funzioni di tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati e confiscati al fine di favorire la promozione, consultazione e supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell'utilizzo dei beni confiscati e la piena attuazione e il coordinamento tra le associazioni di volontariato e di promozione sociale, il mondo della cooperazione, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale.

2. Il tavolo svolge i seguenti compiti:

a) monitorare, attraverso gli opportuni raccordi con l'autorità giudiziaria e l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati e con le istituzioni universitarie e di ricerca che sul territorio svolgono attività di analisi e mappatura, i flussi informativi relativi alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori dipendenti coinvolti, nonché tutti i dati utili ad avere un quadro completo dello stato economico delle stesse;

b) promuovere, anche attraverso protocolli d'intesa per la gestione dei beni e aziende sequestrati o confiscati, coinvolgendo le parti sociali, nel rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria e dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata:

1) meccanismi d'intervento per gestire beni immobili sequestrati, anche al fine d'incrementarne, se possibile, la redditività e per agevolarne l'eventuale successiva devoluzione allo Stato liberi da oneri e pesi;

2) meccanismi di sostegno proattivo delle aziende sequestrate e confiscate;

c) monitorare, ricercando la massima collaborazione con le prefetture, le imprese destinatarie di provvedimenti interdittivi o tipici al fine di predisporre iniziative atte a non interrompere l'attività produttiva, tutelare i livelli di occupazione e di reddito dei lavoratori dipendenti nonché proporre ogni altra azione utile a una gestione dinamica e produttiva di tali imprese.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera *b)*, numero 2) il tavolo opera per:

a) promuovere la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali anche con la predisposizione di corsi di formazione per i dipendenti d'impresе sequestrate o confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori giudiziari e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

b) promuovere la collaborazione e lo scambio d'informazioni tra gli operatori economici del territorio, tramite le associazioni di categoria e sindacali e cooperative, e gli amministratori delle aziende sequestrate o confiscate nel percorso di emersione alla legalità;

c) promuovere la creazione di una rete di aziende sequestrate o confiscate nel territorio e di aziende che nascono sui beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata, al fine di connettere fabbisogni e opportunità produttive;



d) promuovere azioni per favorire il processo di costituzione di cooperative di lavoratori finalizzate alla gestione dei beni confiscati, comprese le aziende;

e) promuovere azioni di tutoraggio imprenditoriale e manageriale verso le imprese sequestrate o confiscate volte al consolidamento, allo sviluppo e al pieno inserimento nelle filiere produttive di riferimento, anche attraverso accordi e protocolli di intesa con:

- 1) le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative;
- 2) le associazioni dei manager pubblici e privati;
- 3) l'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati.

Art. 22.

Assistenza e aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e di altre fattispecie criminose

1. La Regione, mediante specifici strumenti nell'ambito delle proprie politiche sociali e sanitarie, nell'esercizio delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, prevede interventi a favore delle vittime innocenti di fenomeni di violenza, di dipendenza, di sfruttamento e di tratta connessi al crimine organizzato e mafioso. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche mediante i programmi di protezione di cui all'art. 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2) e i programmi di assistenza di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone).

2. La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati di cui all'art. 7 della legge regionale n. 24 del 2003 interviene a favore delle vittime innocenti dei reati del crimine organizzato e mafioso o di azioni criminose messe in atto dalla mafia e dalla criminalità organizzata, sulla base dei presupposti, modalità e condizioni previste dal medesimo articolo.

3. La Regione favorisce, nell'ambito degli accordi di cui all'art. 7, gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime innocenti dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata e ai fenomeni corruttivi, mediante:

- a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
- b) assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;
- c) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime innocenti;
- d) campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;
- e) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.

4. La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'art. 7, eroga contributi a favore degli enti locali per la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso e reati di corruzione, sostenendo i progetti presentati anche in collaborazione con gli uffici

giudiziari, le forze dell'ordine, le università, nonché le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni che si occupano dell'assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 3.

5. Per beneficiare degli interventi di cui ai commi 3 e 4 le vittime devono essere residenti in Emilia-Romagna al momento del verificarsi del reato oppure aver subito il reato stesso nel territorio della Regione.

Art. 23.

Politiche a sostegno delle vittime dell'usura e del racket

1. La Regione, nell'ambito degli accordi di cui all'art. 7, promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici, comprese le amministrazioni statali, anche mediante la concessione di contributi, per realizzare, nelle forme più trasparenti e idonee definite dagli accordi stessi, iniziative e progetti a sostegno delle vittime dell'usura anche attraverso le associazioni antiusura e antiracket che intervengono a favore delle vittime, al fine di incentivare la presentazione della denuncia e supportandole nell'assistenza legale.

TITOLO III

PROMOZIONE DELLA REGOLARITÀ E POTENZIAMENTO DEI SISTEMI DI CONTROLLO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 24.

Osservatorio regionale dei contratti di lavori, servizi e forniture

1. La Regione svolge funzioni di sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

2. Oltre ai compiti previsti dall'art. 213, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la Regione, mediante l'esercizio delle funzioni di osservatorio, svolge le seguenti attività:

a) acquisisce le informazioni e i dati utili a consentire la trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente e a monitorare l'attività degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché i dati relativi al contenzioso;

b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la pubblicità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione



ne e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti aventi titolo alla loro acquisizione;

c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la qualificazione degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche anche ai sensi degli articoli 13 e 15;

d) promuove l'attuazione della disciplina statale vigente inerente la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera, confermando, come riferimento, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative relative allo specifico contratto affidato;

e) acquisisce le informazioni e i dati relativi al ciclo dell'appalto e agli investimenti pubblici, al fine di consentire la tracciabilità e la registrazione dei flussi finanziari nonché la massima trasparenza sulla spesa pubblica;

f) promuove la diffusione dell'uso del Patto d'integrità e dei protocolli per la legalità negli appalti pubblici, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012.

3. Tra i compiti di cui al comma 2 rientrano prioritariamente le attività relative:

a) alla gestione e all'aggiornamento dell'archivio dei contratti e degli investimenti pubblici;

b) alla predisposizione di strumenti informatici per l'acquisizione dei dati di cui al comma 2;

c) all'elaborazione dei dati relativi al monitoraggio effettuato e alla conseguente redazione di rapporti sull'andamento e sulle caratteristiche dell'attività contrattuale e degli investimenti pubblici;

d) all'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti;

e) ad assicurare il necessario supporto di informazioni agli enti pubblici interessati alle attività di cui al comma 2;

f) all'esercizio delle funzioni di segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;

g) alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi di cui all'art. 33;

h) all'individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, uniformare e supportare le attività delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore e a valorizzarne la responsabilità sociale.

4. La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio previste dal presente articolo e dalle disposizioni vigenti, nonché di semplificare gli obblighi di comunicazione, può individuare, mediante specifiche intese con l'Autorità nazionale anticorruzione ovvero con altri enti e organismi pubblici, forme di collaborazione, assistenza o di attribuzione di specifiche funzioni.

Art. 25.

Processo di riduzione delle stazioni appaltanti

1. La Regione promuove il processo di riduzione delle stazioni appaltanti sul proprio territorio in conformità alla normativa statale in materia di appalti pubblici. Tale processo persegue la finalità di assicurare maggiore trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici, favorire la semplificazione delle procedure e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza del lavoro, prevenire e contrastare fenomeni di condizionamento della criminalità mafiosa, ridurre il contenzioso in materia di contratti pubblici.

2. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture i comuni non capoluogo di provincia si avvalgono delle centrali uniche di committenza istituite, in ciascun ambito territoriale ottimale, dalle unioni di comuni di cui all'art. 19 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza). Il programma di riordino territoriale di cui all'art. 26 della legge regionale n. 21 del 2012 incentiva la gestione associata della funzione di centrale unica di committenza esercitata in unione di comuni con un contributo fisso erogato all'unione secondo i criteri individuati dal programma medesimo e favorisce, altresì, la costituzione di centrali uniche di committenza tra più unioni al servizio di più ambiti ottimali.

3. I comuni e le loro unioni possono, ai sensi dell'art. 19, comma 5, lettera b) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), avvalersi degli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia regionale Intercent-ER, quale soggetto aggregatore regionale, fatti salvi il ruolo e le funzioni della Città metropolitana di Bologna quale soggetto aggregatore.

4. Al fine dell'attuazione del processo di centralizzazione la Regione emana linee d'indirizzo per i soggetti di cui all'art. 19, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 11 del 2004, obbligati a rivolgersi all'Agenzia regionale Intercent-ER per le acquisizioni di beni e servizi.

5. La Regione, con cadenza annuale, effettua un monitoraggio sull'effettivo e corretto utilizzo degli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia regionale Intercent-ER, da parte dei soggetti obbligati di cui all'art. 19, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 11 del 2004.

6. La Regione promuove protocolli d'intesa tra i soggetti aggregatori dell'Emilia-Romagna, al fine di coordinare le azioni di acquisto centralizzato.

Art. 26.

Promozione della responsabilità sociale delle imprese

1. La Regione promuove, in attuazione e con le modalità previste dagli articoli 45 e 46 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) e in coerenza con i principi cui alla legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento



europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), la responsabilità sociale delle imprese, anche al fine di contrastare più efficacemente fenomeni d'illegalità nonché prevenire l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e mafiosa, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali.

2. Fermi restando gli obblighi e i livelli minimi di tutela stabiliti dalle disposizioni vigenti, la Regione promuove altresì, ai sensi dell'art. 46, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2005, l'introduzione e la diffusione d'interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture. A tal fine predisporre linee guida di supporto e di orientamento per le stazioni appaltanti.

3. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa e in coerenza con le linee di azione individuate nel Patto per il lavoro sottoscritto con i rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali il 20 luglio 2015 la Regione, nell'ambito degli appalti pubblici, opera per:

a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti ed a subappalti;

b) promuovere l'inserimento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nei bandi di gara e negli avvisi, di clausole sociali volte a favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato anche con riferimento alla clausola di assorbimento del personale impiegato dal precedente aggiudicatario, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;

c) sostenere il recepimento dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e degli accordi tra le parti sociali volti a favorire, in caso di subentro di appalto, la stabilità occupazionale del personale impiegato dal precedente aggiudicatario;

d) promuovere, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, l'individuazione delle soluzioni utili per garantire la prosecuzione dell'attività di impresa e la continuità occupazionale del personale in essa impiegato;

e) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative:

1) alla disapplicazione o non corretta applicazione di contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore;

2) alla violazione degli istituti contrattuali;

3) alla retribuzione inferiore a quella prevista dai CCNL di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

4) alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni particolarmente degradanti;

5) qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

4. La tutela degli interessi di cui ai commi 2 e 3 può essere perseguita anche attraverso la definizione:

a) delle prestazioni oggetto di affidamento;

b) dei criteri per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

c) delle condizioni di esecuzione.

5. La definizione degli elementi di cui al comma 4 è indicata nel bando di gara, nella lettera di invito o richiesta d'offerta e deve essere pertinente e adeguata alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto da affidare o alle sue fasi di produzione e di esecuzione.

6. La Regione opera per:

a) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;

b) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare ogni modalità illecita che alteri la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi;

c) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e con gli sportelli per la legalità operanti presso le Camere di commercio industria artigianato e agricoltura territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva, nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;

d) promuovere e valorizzare la diffusione della certificazione dei contratti di appalto;

e) valorizzare le migliori pratiche relative ai processi di emersione delle situazioni di illegalità e le attività di sensibilizzazione nei confronti delle imprese.

Capo II

EDILIZIA E COSTRUZIONI

Art. 27.

Oggetto

1. Le disposizioni del presente capo sono volte specificatamente ad attuare un sistema integrato di sicurezza territoriale contro i fenomeni che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata.



Art. 28.

Tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro

1. Le stazioni appaltanti che realizzano lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale verificano e valutano, nell'elaborazione dei progetti, l'adozione di soluzioni tecniche e di esecuzione che perseguano obiettivi di tutela dell'ambiente, risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali e minimizzazione dell'uso di risorse non rinnovabili, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nonché di riduzione dei rischi e dei disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.

2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti verificano e valutano altresì la possibilità d'inserire, fra i criteri di valutazione dell'offerta, elementi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1. Tali elementi, correlati e adeguati alle prestazioni oggetto del contratto, possono riguardare:

a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico, in particolare attraverso il rispetto di norme di gestione ambientale in conformità all'art. 34 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti e dai piani di sicurezza e che aumentino la sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali ecocompatibili o comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;

d) soluzioni che prevedano l'utilizzo, in misura maggiore rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili;

e) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi e i disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.

3. Le stazioni appaltanti che affidano lavori con il concorso finanziario della Regione si impegnano, all'atto della richiesta del finanziamento, ad adottare, per le finalità ivi previste, i criteri di cui ai commi 1 e 2, in coerenza con le specificità tecniche e funzionali dell'intervento che intendono realizzare.

4. La Regione, mediante il comitato di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), si impegna altresì a promuovere il coordinamento a livello regionale e territoriale di tutti i soggetti della prevenzione e lo sviluppo di strategie integrate, nonché il potenziamento delle funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza.

Art. 29.

Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni

1. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni opera quale strumento di consultazione, proposta, verifica e valutazione per promuovere la legalità, la trasparenza e la qualità nelle diverse fasi di realizzazione dei lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile.

2. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni, in particolare, esprime pareri finalizzati all'adozione degli atti di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34. Può altresì formulare valutazioni, osservazioni e proposte per lo svolgimento delle funzioni di osservatorio previste dall'art. 24 della presente legge e dalla legge regionale 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile), nonché per l'attuazione e la revisione della disciplina vigente. Essa formula valutazioni, osservazioni e proposte alla consulta di cui all'art. 4 di propria iniziativa o su richiesta di questa. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni partecipa con un proprio rappresentante alle riunioni della consulta di cui all'art. 4 in cui vengono trattate questioni relative alla legalità nel settore edile e delle costruzioni.

3. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni è nominata dal presidente della giunta regionale ed è composta:

a) dall'assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;

b) da tre componenti effettivi, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni;

c) da tre componenti effettivi, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore edile e delle costruzioni;

d) da tre componenti effettivi, designati congiuntamente dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore edile e delle costruzioni;

4. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni dura in carica tre anni e la partecipazione ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. Alle sedute possono essere invitati a partecipare esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate. Le proposte della Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni sono adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni è dotata di una segreteria che ne cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo.

5. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni può trasmettere, a fini conoscitivi, i pareri, le valutazioni, le osservazioni e le proposte formulate ai sensi del comma 2 al comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008.



Art. 30.

Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri edili e di ingegneria civile

1. La Regione definisce i casi e le modalità di adozione e di applicazione obbligatoria di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri al fine di assicurare un più efficace e coordinato esercizio delle attività di vigilanza, sentita la Consulta di cui all'art. 29. Tali modalità sono definite secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, con riferimento alla dimensione dei cantieri ovvero alla particolare pericolosità di lavori così come definiti ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009.

2. La Regione predisporre, aggiorna e pubblica l'elenco delle imprese che si avvalgono dei sistemi informatici di controllo e registrazione di cui al comma 1 e di quelli adottati e applicati volontariamente durante l'esecuzione dei lavori.

3. La Regione, altresì, promuove la sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 2 del 2009 finalizzati:

a) al potenziamento e al migliore coordinamento delle attività di controllo, anche mediante l'adozione di sistemi informatici di rilevazione dei flussi degli automezzi e dei materiali nei cantieri;

b) ad assicurare la raccolta e l'elaborazione, anche ai fini degli articoli 24 e 31, delle informazioni relative alle violazioni accertate.

Art. 31.

Controllo e monitoraggio della regolarità dei cantieri a committenza privata

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di osservatorio di cui all'art. 5, in riferimento ai lavori di cui al presente capo, provvede:

a) alla segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali delle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;

b) ad acquisire le informazioni dai comuni in merito all'avvio, all'esecuzione e alla conclusione dei lavori nei cantieri, secondo modalità individuate con atto della giunta regionale;

c) a svolgere le funzioni di controllo e monitoraggio previste ai sensi della legge regionale n. 2 del 2009.

Art. 32.

Efficacia dei titoli abilitativi

1. Per gli interventi edilizi subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il cui valore complessivo supera i 150.000 euro, prima dell'inizio dei lavori edilizi, deve essere acquisita la comunicazione antimafia attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 con riferimento alle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori.

2. Nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, la comunicazione antimafia è acquisita dallo sportello unico nel corso dell'istruttoria della domanda di cui all'art. 18, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). Decorso il termine di trenta giorni per il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art. 88, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, lo sportello unico richiede agli interessati di rendere l'autocertificazione di cui all'art. 89, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

3. Qualora l'interessato si riservi di indicare l'impresa esecutrice dei lavori prima dell'inizio dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo edilizio è sospesa e i lavori non possono essere avviati fino alla comunicazione dell'avvenuto rilascio della comunicazione antimafia, richiesta dallo sportello unico a seguito della trasmissione da parte dell'interessato dei dati relativi all'impresa esecutrice. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 2.

4. Nelle ipotesi di interventi subordinati a SCIA, l'interessato attesta che nei confronti delle imprese affidatarie ed esecutrici dei lavori non sussistono le condizioni di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, attraverso la presentazione della autodichiarazione prevista dall'art. 89, comma 2, lettera a), del medesimo decreto. Lo sportello unico nell'ambito dei controlli sulla SCIA presentata richiede al Prefetto il rilascio della comunicazione antimafia.

5. La giunta regionale ai sensi dell'art. 14, comma 5, della presente legge, stabilisce i casi in cui l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 è accertata attraverso la consultazione degli elenchi di merito.

Art. 33.

Elenco regionale dei prezzi

1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi dei lavori pubblici, la Regione predisporre e aggiorna l'elenco regionale dei prezzi. L'elenco è redatto, anche tenendo conto di specifiche condizioni territoriali, con particolare riferimento alle voci più significative dei prezzi per l'esecuzione delle prestazioni.

2. L'elenco costituisce strumento di supporto e di orientamento per la determinazione dell'importo presunto delle prestazioni da affidare e può essere assunto a riferimento per valutare la congruità delle offerte.

Art. 34.

Elenco di merito nel settore edile e delle costruzioni

1. La Regione, con proprio atto, istituisce l'elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore edile e delle costruzioni, in coerenza con le finalità e secondo le modalità definite all'art. 14.



Capo III

AUTOTRASPORTO E FACCHINAGGIO

Art. 35.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni del presente capo sono volte a promuovere la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori dell'autotrasporto delle merci, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) per «autotrasporto di merci per conto terzi» si intende, in armonia con quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia, l'attività imprenditoriale avente per oggetto la prestazione di un servizio, eseguito in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasporto di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;

b) per «autotrasporto di merci in conto proprio» si intende, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia, il trasporto eseguito da qualsiasi soggetto per esigenze proprie;

c) per «attività di facchinaggio» si intendono tutte quelle attività previste dall'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 6 giugno 2008 (Modifica dell'allegato del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 3 dicembre 1999, recante: «Revisione triennale degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione media mensile, nonché di inserimento nuove attività lavorative, per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970») e svolte da imprese di autotrasporto o da imprese di facchinaggio o da altre imprese, tra cui anche le attività di ricevimento, distribuzione, custodia, stoccaggio, preparazione e messa a disposizione dei prodotti, comprensive dei servizi ad esse accessori di carattere amministrativo, fiscale e contabile.

Art. 36.

Requisiti di regolarità e legalità degli operatori economici nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari

1. Gli operatori economici di cui all'art. 35, comma 2, lettere *a)* e *b)* devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni attuative dell'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)) e dell'art. 1, comma 248, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).

2. Gli operatori economici di cui all'art. 35, comma 2, lettera *c)*, quando previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Mini-

stro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 17 legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio), devono possedere i requisiti di cui all'art. 7 del medesimo decreto.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti pubblici che erogano finanziamenti o vantaggi economici alle imprese di cui all'art. 35 operanti nel territorio regionale sono tenuti a verificare la presenza dei suddetti requisiti in capo alle imprese aggiudicatari e a quelle di cui queste si avvalgono per lo svolgimento della prestazione nonché a quelle che percepiscono i finanziamenti o i vantaggi economici.

Art. 37.

Accordi per la promozione della legalità e il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo


1. Al fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa nei settori dell'autotrasporto di merci, dei servizi di facchinaggio e dei servizi complementari la Regione, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, opera in particolare per:

a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la salute, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti e a subappalti;

b) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e, per le cooperative di lavoro, l'applicazione delle disposizioni sul socio lavoratore, di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);

c) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare il caporalato e gli altri illeciti che alterano la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi;

d) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e con gli sportelli per la legalità operanti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle im-



prese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;

e) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative:

1) alla disapplicazione o non corretta applicazione di contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore;

2) alla violazione degli istituti contrattuali;

3) alla retribuzione inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

4) alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni particolarmente degradanti;

5) a qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 38.

Tabelle di riferimento del costo del lavoro per le operazioni di facchinaggio

1. La Regione, al fine di agevolare e responsabilizzare i committenti e orientare l'attività di vigilanza di contrasto agli appalti sottocosto, adotta e diffonde le tabelle di riferimento per le operazioni di facchinaggio calcolate sulla base della media regionale dedotta dalle tariffe di costo minimo orario del lavoro e della sicurezza determinate dalle direzioni territoriali del lavoro.

2. Le tabelle hanno valore indicativo. La loro pubblicazione è volta a rendere maggiormente trasparenti le condizioni in cui opera il settore per contrastare i rischi d'illegalità.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E TURISMO E IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 39.

Funzioni di osservatorio per la legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo

1. La Regione promuove la tutela della legalità nel settore del commercio, dei pubblici esercizi e del turismo, al fine di favorire la leale concorrenza fra operatori.

2. A tal fine, nell'ambito delle funzioni di osservatorio di cui all'art. 5, promuove:

a) la realizzazione di una banca dati informatica delle imprese esercenti il commercio, in sede fissa e su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e le attività ricettive di cui alla legge regionale 28 luglio 2004,

n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), al fine di verificare, sulla base dei dati disponibili, la frequenza dei cambi di gestione, le attività i cui titolari sono stati interessati da provvedimenti di condanna definitiva di natura penale o da gravi provvedimenti sanzionatori di natura amministrativa nonché la regolarità contributiva;

b) controlli sulle segnalazioni certificate di inizio di attività e sulle comunicazioni, al fine di favorire un'attività di prevenzione integrata;

c) gli osservatori locali e indagini economiche sulle attività.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettere a) e b) la Regione può stipulare accordi e protocolli con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti finalizzati all'utilizzo e all'elaborazione dei dati del registro delle imprese.

Art. 40.

Collaborazione per il contrasto degli illeciti nel settore agroalimentare e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

1. La Regione, al fine di concorrere ad azioni di tutela della legalità nel settore agroalimentare, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le amministrazioni statali competenti presso le quali operano i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia agroalimentare.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione rende disponibili le proprie banche dati per sostenere l'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.

3. La Regione promuove l'adesione delle imprese agricole alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Alle imprese agricole aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità la Regione può riconoscere meccanismi premiali da introdurre nei bandi per la concessione di contributi regionali. La Regione, al fine di contrastare più efficacemente gli illeciti nel settore agroalimentare, supporta le attività che possono essere svolte a livello territoriale dalla Rete del lavoro agricolo di qualità e dalle imprese ad essa aderenti.

4. I protocolli di intesa di cui al comma 1 sostengono, in particolare, iniziative volte a favorire le politiche attive del lavoro, il contrasto all'intermediazione illegale di manodopera, al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, nonché l'organizzazione e la gestione della manodopera stagionale e l'assistenza dei lavoratori anche stranieri.



*Capo V*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
E SICUREZZA TERRITORIALE

Art. 41.

*Adempimenti connessi al trasporto di materiale
derivante da attività estrattive e minerarie*

1. I soggetti titolari dell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) trasmettono all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di cui all'art. 19 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava.

2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 deve avvenire entro le scadenze stabilite dall'atto di autorizzazione e costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del 10 per cento rispetto all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva.

3. Il Comune o l'Unione di comuni competente, anche su segnalazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dispone la sospensione dell'attività estrattiva per un periodo compreso tra un minimo di un mese e un massimo di sei mesi:

a) qualora risulti che i dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto non siano stati trasmessi o non corrispondano al vero, fatta salva la possibilità di correzione di errore materiale di trasmissione entro il termine di quindici giorni dalla segnalazione;

b) qualora risulti che il soggetto autorizzato si sia avvalso di imprese di autotrasporto non aventi i requisiti previsti dall'art. 36, comma 1.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3 la Regione procede altresì alla cancellazione dell'impresa dall'elenco di merito di cui all'art. 14.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alla concessione rilasciata ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 17 del 1991 e alle concessioni di minerali solidi di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno). Per l'attuazione del presente articolo la Regione emana direttive operative e indirizzi agli enti competenti in materia di attività estrattive.

Art. 42.

*Cooperazione per il contrasto d'illeciti e infiltrazioni
criminali in materia ambientale e di sicurezza
territoriale*

1. La Regione stipula protocolli d'intesa con le autorità competenti al fine di operare una collaborazione costante con i nuclei specializzati nella vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale e nella

tutela del patrimonio naturale e forestale con particolare attenzione a settori a rischio quali il trasporto e lo smaltimento di rifiuti e per condividere priorità e programmi operativi annuali di controllo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione rende disponibili proprie piattaforme telematiche per la condivisione dei dati utili all'attività ispettiva e di controllo da parte degli enti preposti.

3. La Regione promuove altresì forme di collaborazione con le Prefetture - Uffici territoriali del governo al fine di garantire uniformità nella gestione delle verifiche antimafia e l'utilizzo efficace della banca dati unica della documentazione antimafia di cui all'art. 96 del decreto legislativo n. 159 del 2011 da parte delle strutture regionali articolate nel territorio, che realizzano interventi o erogano finanziamenti in materia ambientale e di sicurezza territoriale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43.

*Giornata regionale della memoria e dell'impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per la
promozione della cittadinanza responsabile*

1. In memoria delle vittime innocenti della criminalità organizzata e mafiosa la Regione istituisce la «Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile», da celebrarsi ogni anno il 21 marzo al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

Art. 44.

Partecipazione all'associazione «Avviso pubblico»

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 64, comma 3, dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare all'associazione denominata «Avviso pubblico».


2. L'associazione «Avviso pubblico» è un'organizzazione a carattere associativo, liberamente costituita da enti locali e regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali e iniziative di formazione civile contro le mafie.

3. La partecipazione della Regione all'associazione «Avviso pubblico» è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'associazione non persegua fini di lucro;

b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

4. La Regione aderisce all'associazione «Avviso pubblico» con una quota d'iscrizione annuale il cui importo viene determinato ai sensi dello statuto dell'associazione stessa e nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.



5. Il presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad «Avviso pubblico» e ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.

Art. 45.

Clausola valutativa

1. L'assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel favorire nel territorio regionale la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

2. A tal fine ogni tre anni la giunta regionale, anche avvalendosi dell'osservatorio regionale di cui all'art. 5, presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisce informazioni sulle misure previste nei piani integrati annuali di cui all'art. 3 con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) l'evoluzione dei fenomeni d'illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;

b) la definizione e attuazione degli accordi e delle convenzioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 22 e 23 unitamente alle modalità di selezione, numero e tipologia dei soggetti privati coinvolti;

c) la descrizione delle azioni finalizzate al recupero dei beni confiscati di cui all'art. 19 con indicazione dell'ammontare dei contributi concessi e dei risultati raggiunti, anche con riferimento all'attività del tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati di cui all'art. 21;

d) l'istituzione e la gestione degli elenchi di merito, con particolare riguardo ai risultati derivanti per le imprese e gli operatori economici in essi iscritti, nonché gli altri interventi realizzati per promuovere il rating di legalità di cui all'art. 14 e la responsabilità sociale delle imprese di cui all'art. 26;

e) l'attuazione delle disposizioni volte a contrastare i comportamenti illegali che alterano il mercato del settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata con particolare riguardo alla definizione e attuazione degli accordi finalizzati a potenziare le attività di controllo di cui all'art. 30 e alle verifiche richieste ai sensi dell'art. 32;

f) l'attuazione delle disposizioni volte a promuovere la trasparenza e la legalità nel settore dell'autotrasporto delle merci su strada e del facchinaggio, con particolare riguardo alla definizione e attuazione degli accordi per il potenziamento dell'attività ispettiva e di controllo di cui all'art. 37, evidenziando specificamente i risultati ottenuti nel contrasto delle forme irregolari di utilizzo dei lavoratori;

g) l'attuazione e la valutazione dell'impatto della misura di cui all'art. 41;

h) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.

3. La giunta regionale, entro diciotto mesi dall'approvazione della presente legge, presenta alla commissione assembleare competente un rapporto sull'approvazione del Piano integrato delle azioni regionali di cui all'art. 3 e sullo stato di attuazione delle azioni in esso previsto, con particolare riguardo al loro livello di coordinamento e integrazione raggiunti.

4. Le competenti strutture di assemblea e giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

5. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti. A tale fine e per rendere effettivamente pubblica la relazione prevista dall'art. 45, comma 2, la Regione organizza una conferenza pubblica, da tenersi almeno due volte nel quinquennio di una legislatura.

Art. 46.

Disposizioni finanziarie

1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile), nell'ambito della Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza, Programma 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.


2. Per gli esercizi successivi al 2018 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 47.

Disposizioni transitorie

1. La Consulta regionale del settore edile e delle costruzioni di cui all'art. 5 della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata) dura in carica fino alla sua scadenza.

2. Fino all'approvazione dell'atto di cui all'art. 34 è confermata la validità dell'elenco di merito di cui all'art. 13 della legge regionale n. 11 del 2010.



3. La riduzione prevista dall'art. 41, comma 2, si applica alle autorizzazioni all'attività estrattiva e alle concessioni minerarie rilasciate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 48.

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2013

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2013 è sostituito dal seguente:

«4. Il piano integrato di cui al presente articolo è attuato in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 24 del 2003 e dalla legislazione regionale in materia di sicurezza e legalità.»

2. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 5 del 2013 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Patrocinio). — 1. In coerenza con le finalità ed i principi della presente legge, la Regione Emilia-Romagna non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.

2. Per le medesime finalità del comma 1 la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, di protocolli d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo.»

3. All'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 5 del 2013, sono aggiunte in fine le seguenti parole «e delle sale scommesse di cui al comma 3-ter del presente articolo, nell'osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili di cui al comma 2-bis».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

2-ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

2-quater. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.»

5. L'applicazione del comma 2-bis dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 alle sale da gioco e alle sale scommesse è subordinata all'approvazione da parte della giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di uno specifico atto che ne definisce le modalità attuative.

Art. 49.

Abrogazioni

1. Sono abrogate:

a) la legge regionale n. 11 del 2010;

b) la legge regionale n. 3 del 2011;

c) la legge regionale 12 maggio 2014, n. 3 (Disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 ottobre 2016

BONACCINI

(Omissis).

16R00518



REGIONE SICILIA

LEGGE 19 ottobre 2016, n. 21.

Disposizioni contabili.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 46 del 28 ottobre 2016 (n. 35).

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Regolarizzazione partite sospese

1. Per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal cassiere fino all'esercizio finanziario 2015 per azioni esecutive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuto il debito fuori bilancio pari a 132.892.225,40 euro di cui all'allegato alla presente legge.

2. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 è determinato tenendo conto di quanto disposto al comma 1.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 ottobre 2016

CROCETTA

*L'Assessore regionale
per l'economia*
BACCEI

(Omissis).

16R00533

LEGGE 19 ottobre 2016, n. 22.

Approvazione del Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 46 del 28 ottobre 2016 (n. 35)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del Rendiconto

1. Il Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione per l'esercizio 2015, predisposto altresì secondo gli schemi di bilancio, ai fini conoscitivi, previsti dall'Allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, è approvato nelle risultanze degli articoli che seguono.

Art. 2.

Previsioni definitive del bilancio


1. Le previsioni iniziali dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 2015, fissate con la legge regionale di bilancio 7 maggio 2015, n. 10 in euro 20.593.085.000,00, per effetto delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, pari a complessivi euro 6.399.084.903,19, risultano stabilite in euro 26.992.169.903,19.

Art. 3.

Entrate

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti, per l'esercizio finanziario 2015 risultano accertate in conto competenza per l'importo di euro 21.947.748.970,30, di cui euro 19.869.830.117,08 versati in conto competenza e euro 1.792.148.726,56 versati in conto residui.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2014 in euro 14.384.330.747,91, per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2015 nonché del riaccertamento straordinario e ordinario previsti rispettivamente dai commi 7 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e di cui alle delibere della Giunta regionale n. 204 del 10 agosto 2015 e n. 198 del 30 maggio 2016, risultano aggiornati alla data del 31 dicembre 2015 in euro 3.876.847.460,58 al netto della gestione di competenza 2015 e in euro 4.162.617.587,24 al lordo della gestione di competenza dello stesso esercizio 2015, secondo le risultanze che seguono:



	Somme rimaste da riscuotere	Somme rimaste da versare	Totale
Gestione della competenza	2.077.887.468,63	31.384,59	2.077.918.853,22
Gestione dei residui	1.435.731.997,31	648.966.736,71	2.084.698.734,02
Residui attivi al 31 dicembre 2015			4.162.617.587,24

Art. 4.

Spese

1. A fronte degli impegni dell'esercizio di competenza 2015 per spese correnti, in conto capitale e rimborso di pre-stiti per complessivi euro 19.432.316.622,40, risultano pagamenti per euro 17.052.645.793,78.

2. I pagamenti in conto residui ammontano complessivamente ad euro 4.557.493.112,29.

3. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2014 in complessivi euro 7.875.016.148,69, per effetto dei pagamenti di cui al comma 2 nonché delle operazioni di riaccertamento straordinario e ordinario previsti dai commi 7 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e di cui alle delibere della Giunta regionale n. 204 del 10 agosto 2015 e n. 198 del 30 maggio 2016, risultano ridotti alla data del 31 dicembre 2015 rispettivamente dell'importo di euro 4.557.493.112,29 e dell'importo di euro 2.557.943.033,28 e rideterminati in euro 759.580.003,12 al netto della gestione di competenza ed in euro 3.139.250.831,74 al lordo della gestione di competenza dello stesso esercizio 2015.

Art. 5.

Situazione finanziaria complessiva

1. La gestione complessiva dell'esercizio finanziario 2015 evidenzia un disavanzo finanziario di euro 418.754.461,10, secondo le risultanze che seguono:


Avanzo finanziario al 1° gennaio 2015	6.401.249.868,80
+ Entrata accertata nell'esercizio	21.947.748.970,30
- Spesa impegnata nell'esercizio	19.432.316.622,40
- Diminuzione nei residui attivi	10.507.483.287,33
+ Economia nei residui passivi	2.557.943.033,28
- Fondo pluriennale vincolato	1.385.896.423,75
Disavanzo finanziario complessivo al 31 dicembre 2015	418.754.461,10

Art. 6.

Situazione finanziaria per natura fondi

1. Il disavanzo finanziario di euro 418.754.461,10, di cui all'art. 5, è così suddiviso secondo la natura dei fondi:

Fondi ordinari della Regione	Disavanzo finanziario	5.735.075.437,11
Fondi non regionali	Avanzo finanziario	5.316.320.976,01
Disavanzo finanziario complessivo al 31 dicembre 2015		418.754.461,10



Art. 7.

Fondo di cassa

1. Il Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 è accertato in euro 838.855.172,43, come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 1° gennaio 2015			570.003.354,07
Gestione di bilancio	Residui	Competenza	Totale
Incassi	1.792.148.726,56	19.869.830.117,08	21.661.978.843,64
Pagamenti	4.557.493.112,29	17.052.645.793,78	21.610.138.906,07
Saldo della gestione di bilancio			+ 621.843.291,64
Gestione di tesoreria			
Crediti di tesoreria	30.593.283.619,19	30.397.575.657,69	195.707.961,50
Debiti di tesoreria	3.816.175.631,94	3.794.871.712,65	21.303.919,29
Saldo della gestione di tesoreria			+217.011.880,79
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			838.855.172,43

Art. 8.

Risultati generali della gestione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale della Regione al 31 dicembre 2015 è così determinata:

Attività		
Attività finanziarie	7.029.145.732,68	
Attività non finanziarie	797.658.389,25	7.826.804.121,93
Passività		
Passività finanziarie		€ 16.379.769.807,42
Ecceденza delle passività sulle attività al 31 dicembre 2015		€ 8.552.965.685,49

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 19 ottobre 2016

CROCETTA

*L'Assessore regionale
per l'economia*
BACCEI

(Omissis).

16R00534



LEGGI 27 ottobre 2016, n. 23.

Norme transitorie in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 47 del 29 ottobre 2016)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme transitorie in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 6, comma 2, le parole «tra il 1° ottobre ed il 30 novembre 2016» sono sostituite dalle parole «tra il 1° dicembre 2016 ed il 26 febbraio 2017»;

b) all'art. 14-bis, comma 8, le parole «tra il 1° ottobre ed il 30 novembre 2016» sono sostituite dalle parole «tra il 1° dicembre 2016 ed il 26 febbraio 2017»;

c) all'art. 18, dopo il comma 4-*quater*, è aggiunto il seguente:

«4-*quinqües*. In via transitoria, per i comuni nei quali si è proceduto al rinnovo degli organi con riduzione del numero dei consiglieri in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, l'indice di ponderazione, ai fini dell'elezione del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché dell'elezione del Consiglio metropolitano, è incrementato, utilizzando un coefficiente correttivo stabilito con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in misura tale da garantire parità di trattamento tra i comuni appartenenti alla medesima fascia demografica all'interno dell'ente di area vasta di appartenenza in relazione al valore del voto ponderato.»;

d) all'art. 51, comma 1, le parole «e comunque non oltre il 30 novembre 2016» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 26 febbraio 2017».

2. Il decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di cui al comma 4-*quinqües* dell'art. 18 della legge regionale n. 15/2015, come introdotto dal comma 1, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 27 ottobre 2016

CROCETTA

*Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
LANTIERI

(Omissis).

16R00535



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge 10 agosto 2016, n. 16, della Regione Siciliana concernente «Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».


Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 36 del 19 agosto 2016, all'articolo 22 sostituire le parole «dall'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106», con le parole: «dall'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106».

16R00521

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-015) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 4 1 5 *

€ 3,00

